

CONTRATTO DI NOLEGGIO

TRA

La società FITNESS FAKTORY S.S.D. A R.L., con sede in Trevignano (TV), via Ortigara, n° 72, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso al n. TV-367103, P.IVA 04647190265, rappresentata ai fini del presente contratto dal sig. Gabriele Bettiol quale Amministratore, nato a Montebelluna (TV) il 07/11/1975, residente a Volpago del Montello (TV), via F.lli Guardi n. 46, C.F. BTTGRL75S07F443E (di seguito anche “noleggiatore” o “la società”)

e

_____, nato a _____ il _____, residente a _____ (____), via _____ n. _____, C.F. _____ (di seguito anche utilizzatore)

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

Premesso

- Che la società Fitness Faktory s.s.d. a r.l. gestisce la palestra sotto l'insegna “FITNESS FAKTORY”;
- Che il signor _____ è iscritto quale associato della stessa;
- Che stanti le restrizioni dettate dalla necessità di contenimento del contagio del c.d. Covid-19, l'attività della palestra è stata sospesa fino al 05 marzo 2021, in assenza di proroga o riduzioni del periodo di chiusura;
- Che per consentire la prosecuzione dell'attività, la società garantisce ai propri iscritti la possibilità di fruire di corsi online in diretta;
- Che al fine di ottimizzare il predetto servizio “corsi online in diretta”, la società ha proposto a chi fosse interessato di noleggiare alcune attrezzature;
- Che l'offerta suddetta deve ritenersi valida “fino a esaurimento scorte”;
- Che il signor _____ è rientrato tra coloro che hanno aderito a detta iniziativa, ed ha diritto al noleggio della seguente attrezzatura _____.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti intendono disciplinare il presente contratto di noleggio ai seguenti patti e condizioni:

Art. 1 – Oggetto

L'utilizzatore noleggia il seguente bene mobile _____, che è nella piena proprietà del noleggiatore e si trova in stato di funzionamento e manutenzione.

Art. 2 – Obblighi delle parti

Il noleggiatore si obbliga a:

- consegnare il bene _____ quale oggetto del noleggio, in perfetta efficienza;
- garantire il pacifico godimento del bene da parte dell'utilizzatore per la durata contrattuale.

L'utilizzatore si obbliga a:

- prendere in consegna il bene a propria cura e spese;
- a conservarlo con la diligenza di buon padre di famiglia;
- pagare il nolo convenuto, come regolato e accettato al seguente art. 5 e restituire il bene in oggetto alla scadenza del contratto, con le precisazioni e le pattuizioni di cui al successivo art. 7).

Egli è altresì responsabile della custodia dello strumento e dei danni provocati a terzi per uso improprio ed è obbligato a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione del bene, i costi che saranno previsti per la riparazione o il riacquisto dello stesso.

Art. 3 – Responsabilità dell'utilizzatore

L'utilizzatore è tenuto a conservare e custodire i beni affidatigli in noleggio con ogni diligenza. Egli è pertanto tenuto a rifondere al noleggiatore l'eventuale costo relativo alla rottura o alla perdita dei medesimi anche se fossero causati da terzi, salvi i casi di forza maggiore, che rimarranno a carico del noleggiatore.

Art. 4 – Esclusioni dal contratto di noleggio

Le parti pattuiscono che sono escluse dal noleggio: la fornitura di tutto il materiale accessorio, le riparazioni che dovessero risultare necessarie da un uso non corretto degli apparati, dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le prese di terra, da modifiche del circuito o di sistema che risultasse non fossero state eseguite o concordate direttamente dal noleggiatore.

Art. 5 – Prezzo del noleggio

Per il bene noleggiato è dovuto al noleggiatore un corrispettivo pari a giornalieri euro _____ (_____/00). Alla firma del contratto viene versata una somma pari ad euro _____ (_____/00) corrispondente ai primi 20 gg di noleggio.

Art. 6 – Modalità e termini di pagamento

Trascorsi i primi 20 gg di noleggio, il bene noleggiato va restituito a spese e cure dell'utilizzatore. Tuttavia, entro 2 giorni dalla scadenza dello stesso, è concesso all'utilizzatore la possibilità di corrispondere anticipatamente alla società l'importo pattuito per il noleggio per i 20 (venti) giorni successivi, e così via. E' facoltà della società di concedere periodi di noleggio diversi. In caso di proroga, l'utilizzatore dovrà corrispondere la somma pari all'importo pattuito per l'ulteriore periodo in unica soluzione, contestualmente alla comunicazione di volersi avvalere dell'ulteriore periodo di utilizzo. Nel caso in cui l'utilizzatore non paghi la quota di noleggio, il presente contratto s'intenderà automaticamente risolto e l'utilizzatore dovrà riconsegnare, a sue spese, al noleggiatore il bene, e il noleggiatore tratterà le somme, con facoltà di adire l'autorità giudiziaria per ottenere i canoni eventualmente ancora dovuti e/o il ristoro dei possibili danni patiti e patienti. Nel caso in cui il noleggiatore comunichi la richiesta di restituzione del bene, Ai sensi del successivo art. 7, l'eventuale corrispondente economico del periodo di noleggio pagato e non goduto verrà accreditato in un borsellino elettronico a disposizione dell'utilizzatore per eventuali abbonamenti futuri.

Art. 7 – Scadenza del termine di noleggio

Il contratto ha una durata giornaliera, con rinnovo automatico per ogni giorno fino alla comunicazione del noleggiatore di restituzione. Le parti danno atto, in particolare, di essere a conoscenza che il noleggio cesserà automaticamente e senza necessità di formalismi di sorta inderogabilmente al termine del periodo di chiusura forzata della palestra, indicativamente alla data del 05 marzo 2021, in assenza di proroga o riduzioni del periodo di chiusura. All'esito della ricezione, da parte del noleggiatore della comunicazione della richiesta di riconsegna, che potrà essere anche solo telefonica, l'utilizzatore si impegna a restituire l'attrezzatura entro e non oltre 2 (due) giorni dalla predetta comunicazione e comunque entro la data di riapertura della palestra. In mancanza, le parti concordano una penale sin d'ora quantificata in giornalieri euro 100,00 (cento/00), penale ritenuta congrua in quanto commisurata al valore del macchinario ed alla necessità del noleggiatore di rimetterlo a disposizione dei propri associati, una volta riaperta la palestra. L'eventuale corrispondente economico del periodo di noleggio pagato e non goduto verrà accreditato in un borsellino elettronico a disposizione dell'utilizzatore per eventuali abbonamenti futuri.

Art. 8 – Facoltà di recesso

Resta salva la facoltà dell'utilizzatore di recedere in qualsiasi momento per qualsiasi motivo dal noleggio. In questo caso l'utilizzatore si impegna a restituire il bene oggetto del presente contratto di noleggio, continuando a gravare sullo stesso utilizzatore esclusivamente il costo di trasporto e i canoni maturati e non pagati. L'eventuale corrispondente economico del periodo di noleggio pagato e non goduto verrà accreditato in un borsellino elettronico a disposizione dell'utilizzatore per eventuali abbonamenti futuri.

Art. 9 – Mancato pagamento

Nelle ipotesi di mancato pagamento, o di violazione anche ad uno solo degli obblighi previsti a carico dell'utilizzatore, il noleggiatore avrà facoltà di risolvere il noleggio e chiedere la restituzione immediata del bene, concordando sin d'ora le parti una penale di euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella riconsegna. (vedi art. 7).

Art. 10 – Riservatezza

Entrambe le parti si impegnano a mantenere la segretezza delle informazioni relativamente all'attività dell'altra parte. Tale obbligo di riservatezza non troverà applicazione in relazione a quelle informazioni che siano divenute di pubblico dominio. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Art. 11 – Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del Codice civile, ed in particolare le norme previste dall'art. 1571, c.c. e segg.

Art. 12 – Foro competente

In caso di controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Treviso

Art. 13 – Disposizioni generali

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti, pena la nullità.

Letto confermato e sottoscritto in _____, il _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), con particolare riferimento all'art. 7 ed all'art. 9 in merito alla quantificazione della penale per il ritardo nella riconsegna.

Letto confermato e sottoscritto in _____, il _____
